2015	Dipartimento Pianificazione Strategica	Servizio 7

D. D. G. n. 1083/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE GENERALE

Chiusura del Dispensario di Piano Tavola

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il T.U.LL.SS approvato con R.D. n° 1265/34;

VISTA la legge 08/03/68 n. 221;

VISTA la legge 2/4/1968 n. 475;

VISTO il D.P.R. 21/08/71 n. 1275;

VISTA la legge 8/11/91 n. 362;

VISTA la legge regionale 30/04/91 n. 10;

VISTE le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;

VISTO il Decreto del Medico Provinciale di Catania n. 3516 del 02/05/79 con cui è stato istituito, nel Comune di Camporotondo – frazione di Piano Tavola - un dispensario farmaceutico e contestualmente affidato alla gestione della dr.ssa Carmela Musumeci, titolare della sede farmaceutica unica rurale del comune di Camporotondo Etneo;

VISTO in particolare l'art. 2 del suddetto decreto n. 3516/1979 il quale prevede che l'autorizzazione alla gestione del dispensario non è trasferibile ed è revocabile in qualsiasi momento;

VISTO il D.A. n. 25783 del 15/06/1998 con il quale è stata rideterminata la pianta organica delle farmacie del Comune di Belpasso ed in particolare è stata prevista l'istituzione di una nuova sede farmaceutica – IV - comprendente, tra l'altro, l' "Intero territorio urbano della frazione di Piano tavola e dei relativi agglomerati urbani ricadenti in detta area" ;

VISTO in particolare l'art. 2 del citato D.A. n. 25783/98 il quale recita testualmente: "Con successivo provvedimento verrà revocata l'autorizzazione di cui al decreto del Medico Provinciale n. 3516 del 02/05/79, all'esercizio del dispensario farmaceutico nella frazione di Piano Tavola del

Comune di Camporotondo Etneo, in coincidenza dell'apertura della IV sede farmaceutica del Comune di Belpasso"

VISTO il D.A. n.32220 del 27/6/2000 con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di 22 sedi farmaceutiche urbane nella provincia di Catania, tra cui la IV sede farmaceutica del Comune di Belpasso, di nuova istituzione, individuata con il precitato D.A. n. 25783/98, il cui territorio di pertinenza è così descritto " Intero territorio della frazione di Piano Tavola e dei relativi agglomerati urbani ricadenti in detta area";

PRESO ATTO che nessuna opposizione al DA n.25783 del 15/06/1998 e al DA n.32220/2000 è stata presentata dall'affidatario del dispensario pro tempore, dr.ssa Carmela Musumeci ;

VISTO il D.D.G. n. 540 del 02/04/07 con il quale la d.ssa Merendino Stefania, essendo subentrata nella titolarità della farmacia unica nel Comune di Camporotondo alla d.ssa Musumeci Carmela, è stata autorizzata alla gestione del dispensario farmaceutico di Piano Tavola dello stesso Comune, fermo restando le disposizioni dell'art. 2 del decreto del Medico Provinciale di Catania n. 3516/79;

VISTO il D.D.G. n. 632 del 4/4/2012 con il quale, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, la IV sede farmaceutica del comune di Belpasso è stata assegnata alla d.ssa Grasso Francesca e contestualmente è stata disposta la cessazione dell'attività del dispensario, ubicato nella zona di Piano Tavola, affidato alla d.ssa Merendiono Stefania, titolare di farmacia nel Comune di Camporotondo;

VISTI i ricorsi avverso tale decreto proposti innanzi al TAR Catania dalla dr.ssa Stefania Merendino e dal Comune di Camporotondo Etneo, per l'annullamento del citato provvedimento nella parte in cui , istituita la IV° sede farmaceutica nel Comune di Belpasso, determina la cessazione dell'attività del dispensario;

VISTE le ordinanze n. 795 e n. 796 del 04/09/2012 con le quali il TAR di Catania ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

VISTA la nota prot. n. 87841 del 21/11/13 con la quale l'Assessorato Regionale alla Salute comunicava l'avvio del procedimento di decadenza nei confronti della d.ssa Merendino e contestualmente rappresentava il proprio intendimento di attribuire il dispensario alla d.ssa Grasso, titolare della farmacia più vicina;

VISTE le sentenze n. 129/2014 e n. 346/2014, con le quali il TAR di Catania ha rigettato i ricorsi sopraindicati;

VISTO il D.D.S. n. 260 del 26/02/14 con il quale, in ottemperanza alle precitate sentenze del T.A.R di Catania n. 129/2014 e n. 346/2014, viene disposta la chiusura del dispensario farmaceutico di Piano Tavola, affidato alla d.ssa Merendino Stefania;

VISTA l'ordinanza n. 152 del 09/04/2014 con la quale il CGA, intervenendo su ricorso promosso dalla d.ssa Merendino per la riforma della sentenza del TAR Sicilia n. 129/14, accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata;

VISTO il D.D.S. n. 842 del 27/05/14 con il quale, in ottemperanza alla suddetta ordinanza del CGA n. 152/2014, si dispone, con effetto immediato, la riapertura del dispensario farmaceutico di Piano Tavola, affidato alla d.ssa Merendino Stefania;

VISTE le sentenze n. 218 e n. 219 del 5/3/2015 con le quali il C.G.A. ha accolto i ricorsi in appello, proposti avverso le sentenze del T.A.R., rispettivamente dalla dr.ssa Stefania Merendino e dal Comune di Camporotondo Etneo, motivando l'accoglimento in ragione dell'omessa comunicazione ai ricorrenti dell'avviso di avvio del procedimento per la soppressione del dispensario farmaceutico ubicato in località Piano Tavola;

VISTO la nota prot. n. 38997 dell'8/5/2015 con la quale, in esecuzione delle citate sentenze del CGA n. 218/15 e n. 219/15, l'Assessorato ha comunicato alla dr.ssa Stefania Merendino, al Comune di Camporotondo ed alla dr.ssa Francesca Grasso l'avvio al procedimento per la cessazione dell'attività del dispensario assegnando agli stessi un termine per fornire, nella fase istruttoria, il proprio specifico apporto procedimentale;

VISTE le note di riscontro a firma della drssa Stefania Merendino, del Sindaco di Camporotondo Etneo e della dr.ssa Grasso Francesca;

CONSIDERATO che, in seguito alle pronunce n. 129/14 e n. 346/14 con cui il T.A.R. Catania, modificando l'orientamento inizialmente espresso in fase cautelare, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti sostanziali per la chiusura del dispensario, è venuta meno l'ipotesi di mantenere il dispensario assegnandolo alla farmacia più vicina, essendo tale ipotesi stata in precedenza prospettata al solo fine di dare esecuzione alle ordinanze del 05/09/2012 n.795 e n. 796 con cui il T.A.R. Catania aveva inizialmente, in fase cautelare, sospeso gli atti impugnati ritenendo sussistenti apprezzabili profili di censura;

CONSIDERATO che, come rappresentato dal T.A.R. Catania nelle sentenze n. 129/14 e n. 346/14, la zona denominata "Piano Tavola" costituisce un continuum urbanizzato – ossia, un unico "centro abitato", pur se amministrativamente diviso in quattro frazioni contigue facenti capo a quattro diversi Comuni (Motta Sant'Anastasia, Misterbianco, Camporotondo Etneo e Belpasso), ma spazialmente separato da ciascuno di questi e che dal punto di vista dell'assistenza farmaceutica, in passato il servizio a Piano Tavola è stato garantito tramite un semplice dispensario istituito nel 1979 ad iniziativa del Medico Provinciale di Catania, mentre, attualmente, il servizio è stato portato a regime e completato con l'istituzione di una nuova farmacia ivi ubicata, seppur ricompresa nella pianta organica delle farmacie di Belpasso;

RITENUTO di dover considerare legittima la soppressione del dispensario, quale conseguenza della istituzione della nuova sede farmaceutica ubicata a Piano Tavola, atteso che l'istituzione ed il funzionamento dei cd. "dispensari farmaceutici" sono regolati dall'art. 1 della L. 221/1968, in base alla quale *"Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza discontinuita' di abitati. Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla precedente lettera b), ove manchi o non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica, con decreto del medico provinciale devono essere istituiti dispensari farmaceutici. Tali dispensari sono gestiti con decreto del medico provinciale sotto la responsabilita' del titolare di una farmacia della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina; nel caso di sua rinunzia, il dispensario e' gestito dal comune che vi provvede attraverso il medico condotto o altro sanitario. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati."*;

CONSIDERATO che la succitata norma consente di affermare che l'istituzione del dispensario è condizionata dalla inesistenza, o dalla mancata attivazione della farmacia prevista in pianta organica, e mira dunque a garantire l'assistenza farmaceutica minima alla popolazione e che, pertanto, ove detta condizione di deficit di assistenza venga meno, il dispensario è destinato a

recedere per scelta dello stesso legislatore;

CONSIDERATO che in conformità al dato normativo, il decreto del Medico Provinciale di Catania del 1979 ha previsto l'istituzione del dispensario di Piano Tavola stabilendo già in origine che "l'autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento" e che analoga previsione circa la natura "precaria" del dispensario caratterizza anche il provvedimento prot. 0540/2007 del Dirigente Generale dell'Ispettorato Sanitario Regionale, laddove ha autorizzato la dott.ssa Merendino – quale titolare della farmacia di Camporotondo Etneo - a gestire il dispensario di Piano Tavola precisando che restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Medico Provinciale di Catania del 1979;

RITENUTO che la previsione contenuta nel D.A. n. 25783/98 secondo la quale l'autorizzazione all'esercizio del dispensario nella frazione di Piano Tavola del Comune di Camporotondo sarebbe stata revocata in coincidenza dell'apertura della IV sede farmaceutica nel Comune di Belpasso sia riconducibile alla considerazione che l'istituzione della farmacia ordinaria in un Comune, frazione o (come nel caso in esame) "centro abitato" con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, faccia venir meno la condizione di deficit di assistenza farmaceutica in cui quel territorio versava, e che è stata parzialmente fronteggiata attraverso l'istituzione del dispensario;

RITENUTO pertanto che l'istituzione della farmacia rappresenta la condizione risolutiva, di matrice legale, che determina il venir meno del dispensario, in quanto struttura provvisoria che fornisce un servizio ridotto;

RITENUTO irrilevante che la nuova farmacia appartenga territorialmente ad un Comune diverso (nella fattispecie, Belpasso) rispetto a quello in cui sussiste il dispensario, atteso che bisogna aver riguardo alle esigenze di assistenza farmaceutica del singolo territorio (frazione o centro abitato con meno di 5000 abitanti) che, come sopra specificato, costituisce un continuum urbanizzato – ossia, un unico "centro abitato", pur se amministrativamente diviso in quattro frazioni contigue facenti capo a quattro diversi Comuni (Motta Sant'Anastasia, Misterbianco, Camporotondo Etneo e Belpasso);

CONSIDERATO altresì che in data 04/05/2015 è stata aperta nel centro abitato di piano Tavola la farmacia Comunale di Misterbianco che implementa ulteriormente il servizio farmaceutico della zona;

RITENUTO inoltre che il descritto assetto normativo non può ritenersi modificato per effetto del D.L. 1/2012, convertito in Legge n.27/2012, atteso che, per un verso, la sopravvenuta legislazione in tema di farmacie non ha modificato il precedente regime di istituzione e vigenza dei dispensari di cui alla L. 221/1968 e che, per altro verso, il regime di implementazione del servizio farmaceutico introdotto con il citato D.L. 1/2012 opera attraverso l'innalzamento del rapporto farmacie/numero di abitanti, sicchè può affermarsi che l'istituzione di un numero superiore di farmacie in un determinato territorio incrementi l'offerta - per così dire – "ordinaria" del servizio, e ben possa implicare la soppressione di quella "straordinaria" o "suppletiva" rappresentata dai dispensari;

RITENUTO infine che l'apporto procedimentale non possa superare le ragioni di merito già espresse nel più volte citato D.A. n. 25783/98 con cui l'Assessore Regionale della Sanità ha approvato la pianta organica del Comune di Belpasso, stabilendo all'articolo 2 che con successivo provvedimento sarebbe stata revocata l'autorizzazione di cui al decreto del Medico Provinciale di Catania n. 3516/79 all'esercizio del dispensario farmaceutico della frazione di Piano Tavola del comune di Camporotondo Etneo, in coincidenza con l'apertura della IV sede farmaceutica urbana del comune di Belpasso, sul presupposto che l'allocazione della stessa

avrebbe assicurato il servizio farmaceutico alla popolazione residente nella frazione di Piano Tavola che insiste nel territorio ricadente nei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Misterbianco e Motta Sant'Anastasia;

RITENUTO pertanto, di dover disporre, con effetto immediato, la chiusura del dispensario farmaceutico di Piano Tavola, affidato alla dr.ssa Stefania Merendino;

VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della L.R. 12/08/14 n. 21;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati, è disposta, con effetto immediato, la chiusura del dispensario farmaceutico di Piano Tavola, affidato alla dr.ssa Stefania Merendino.
L'ASP di Catania dovrà verificare e comunicare l'avvenuta chiusura del dispensario.

Il presente decreto sarà notificato alla dr.ssa Stefania Merendino, affidataria del dispensario di Piano Tavola, al Sindaco di Belpasso, al Sindaco di Camporotondo Etneo, alla dr.ssa Francesca Grasso, titolare della IV sede farmaceutica di Belpasso, all'ASP di Catania, all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Catania; sarà inoltre trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ed inviato alla GURS per la pubblicazione.

Palermo, 18 GIU. 2015

REGIONE SICILIANA Ass.to Reg.le Salute

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr.Gaetano Chiaro)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ad interim
(Dr.ssa Antonella Di Stefano)

IL DIRIGENTE DELL'UOB 7.1
(Dr.ssa Angela Maria Deleo)